II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1988

volta a favorire la cooperazione tra le imprese di servizio pubblico e i produttori autonomi di energia elettrica

(88/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nella risoluzione del 16 settembre 1986 relativa ai nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e la convergenza delle politiche degli Stati membri (4), il Consiglio ha adottato gli obiettivi settoriali per l'impiego più efficace dell'energia in tutti i settori e per un contributo maggiore delle energie nuove e rinnovabili;

considerando che, conformemente alla risoluzione del 26 novembre 1986 concernente un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili (5), il Consiglio ha adottato, il 9 giugno 1988, la raccomandazione 88/349/CEE riguardante lo sviluppo delle energie rinnovabili nella Comunità (6);

considerando che il 25 ottobre 1977 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 77/714/CEE concernente l'istituzione negli Stati membri di organi o comitati consultivi per promuovere la produzione combinata di calore e elettricità nonché la valorizzazione del calore residuo (7);

considerando che la cogenerazione di energia elettrica e termica (PCCE) e le energie prodotte a partire dai rifiuti (incenerimento dei rifiuti urbani e calore residuo dell'industria) possono fornire, con i loro potenziali di utilizzazione efficace di fonti energetiche primarie esauribili ovvero di sostituzione del petrolio, un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1995;

considerando che la produzione di energia elettrica rappresenta un campo d'applicazione comune sia per le energie rinnovabili e prodotte a partire dai rifiuti che per la cogenerazione di energia elettrica e termica (RRC) e che pertanto riveste un significato particolare per lo sviluppo di queste possibilità di approvvigionamento energetico;

considerando che tali processi di produzione di energia elettrica, per la natura stessa del sistema, sono particolarmente adatti soltanto alla produzione autonoma al di fuori del quadro della distribuzione pubblica;

considerando che la produzione autonoma su base RRC, per essere economicamente valida, dipende anche dalle condizioni di collaborazione con le aziende di servizio pubblico (8) in termini di fornitura di energia elettrica in eccedenza, di acquisto di energia elettrica supplementare e di mantenimento di capacità di riserva;

considerando che determinate disposizioni giuridico-amministrative, attualmente in vigore, possono rappresentare un ostacolo allo sviluppo della produzione autonoma su base RRC;

(1) GU n. C 172 dell'1. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 174.
(3) GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
(4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.
(5) GU n. C 316 del 9. 12. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 46.
(7) GU n. L 295 del 18. 11. 1977, pag. 5.

(8) Ai sensi della presente raccomandazione, con i termini « imprese di servizio pubblico » s'intendono le imprese il cui scopo essenziale è di produrre, trasportare e distribuire energia elettrica per fornirla a terzi. Tali imprese possono avere differenti forme giuridiche.

considerando che le tariffe per la fornitura di elettricità del produttore autonomo alla rete pubblica dovrebbero orientarsi, nella misura del possibile, sui costi che possono essere così evitati al sistema di distribuzione pubblica, in modo da garantire una retribuzione appropriata al produttore autonomo ;

considerando che un insieme di misure adatte dovrebbe disciplinare la collaborazione nel settore dell'energia elettrica tra produttori autonomi e aziende di servizio pubblico, in base ai principi comuni, creando così, le migliori premesse per lo sviluppo della produzione autonoma di elettricità nella Comunità su base RRC,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

1) di introdurre, al fine di favorire la produzione autonoma di energia elettrica prodotta sulla base delle fonti energetiche rinnovabili, delle energie prodotte a partire dai rifiuti e dalla cogenerazione di energia elettrica e termica (RRC), un quadro di cooperazione tra le imprese di servizio pubblico e tutti i produttori autonomi che lavorano su base RRC, il quale permetta di disciplinare sulla base di principi comuni le reciproche condizioni di fornitura di elettricità per quello che riguarda quantità e tariffe ;

2) di facilitare la creazione di tale quadro introducendo criteri contrattuali unitari :

 — o con un accordo volontario tra gli interessati,

 — o, qualora necessario, con l'adozione di norme giurdico-amministrative particolari,

 e di adattare in modo corrispondente la normativa giurdico-amministrativa esistente che si opponga a tali criteri. Inoltre occorrerebbe esaminare se è necessario definire procedure particolari per la soluzione di contestazioni relative a condizioni contrattuali ;

3) di garantire, nell'ambito di tali accordi o norme :

 a) che si faccia obbligo alle imprese di servizio pubblico di offrire l'acquisto delle quantità di energia elettrica disponibili provenienti da produzione autonoma su base RRC, nella misura in cui tale obbligo non abbia un'influenza negativa sul corretto funzionamento economico degli impianti esistenti delle imprese di servizio pubblico ;

 b) che, per quel che riguarda la quantità, si autorizzi in linea generale, nella misura in cui ciò non sia contrario all'interesse pubblico, la produzione autonoma di energia elettrica su base RRC e non le si oppongano ostacoli tramite norme giuridico-amministrative o condizioni imposte da imprese di servizio pubblico ;

 c) che, per quel che riguarda le tariffe,

 — la retribuzione per le forniture alla rete di distribuzione pubblica dell'energia elettrica proveniente da produzione autonoma su base RRC :

 — venga determinata, in generale, sulla base di costi medi a lungo termine che le imprese di servizio pubblico possono evitare nell'ambito della loro zona di approvvigionamento,

 — corrisponda almeno ai costi variabili che le imprese di servizio pubblico possono evitare, e cioè essenzialmente all'economia realizzata nei costi del combustibile,

 — garantisca al produttore autonomo una retribuzione complementare nella misura in cui egli consente al sistema pubblico di realizzare economie sui costi di investimento relativo alla produzione o all'acquisto dell'energia elettrica. Il livello di tale retribuzione dovrebbe dipendere dalla capacità di fornitura del produttore autonomo, in particolare nei periodo di punta,

 — la retribuzione degli acquisti di energia proveniente dalla rete pubblica venga fissata in modo tale che al produttore autonomo si riservi un trattamento uguale a quello previsto per utenti di tipo simile che non dispongono di mezzi di produzione autonoma,

 — la regolamentazione che disciplina tali retribuzioni abbia la maggiore trasparenza possibile ;

4) di presentare alla Commissione, entro un termine di tre anni, una relazione sullo sviluppo della collaborazione tra imprese di servizio pubblico e produttori autonomi di energia elettrica.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. PEPONIS